



RdB - Federazione Nazionale - Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma
telefono 06 762821 - fax 06 233223871 - sito web: www.agenziefiscali.rdbcub.it -
e-mail: info@agenziefiscali.rdbcub.it

Roma, 20 agosto 2009

Al Direttore del Personale dell'Agenzia del Territorio
dott. *Massimo PIETRANGELI*
ROMA

Limitazione permessi ex artt. 46 e 47 CCNL, permessi studio e riposo compensativo.

Il 7 agosto scorso venivano impartite a tutti gli uffici dell'Agenzia del Territorio, sia centrali sia periferici e regionali, istruzioni che riducevano in modo drastico la fruizione dei permessi citati in oggetto da parte dei lavoratori, concedendo al dirigente un'ampia e incontrollata discrezionalità nella concessione degli stessi permessi.

Tutto ciò è avvenuto in base alla interpretazione unilaterale di un accordo locale sull'orario di lavoro sottoscritto con le RSU e con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali territoriali.

In considerazione del fatto che l'estensione della portata di accordi locali non trova fondamento alcuno nella vigente normativa contrattuale si chiede il ritiro immediato della nota n. 42553 del 7 agosto 2009 con cui venivano impartite tali istruzioni.

Si fa inoltre notare come anche un'altra disposizione sull'orario di lavoro risulta in alcuni casi lesiva nei confronti dei lavoratori.

Dal 01.01.2009 non è infatti più possibile recuperare i permessi brevi oltre il mese successivo perché viene automaticamente effettuata la trattenuta in busta paga delle ore non recuperate (vedi nota 65856 del 23.09.2008). Queste trattenute sono state applicate anche ai lavoratori che erano materialmente impossibilitati a effettuare i recuperi perché in ferie o ammalati.

Si chiede quindi di intervenire per ripristinare la corretta computazione e fruizione dei permessi in questione.

Cordiali saluti.

**p/RdB-CUB Pubblico Impiego
Settore Agenzie Fiscali**

Paolo Campioni
Paolo Campioni